



**Newsletter di  
informazione  
sulla sicurezza  
sul lavoro**

**01\_2013**

## **D.L. N° 69 DEL 21 GIUGNO 2013 “IL DECRETO DEL FARE”**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 il D.L. n° 69 del 21 giugno 2013, contenente diverse disposizioni in materia di semplificazione di alcuni adempimenti meramente formali (artt. 31 e seguenti) relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I nuovi adempimenti sono entrati in vigore il 22 giugno 2013 ma, trattandosi di un Decreto Legge, è un provvedimento provvisorio che, pur avendo forza di legge, perderà efficacia sin dall'inizio se il Parlamento non lo converte in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U.

### **Valutazione dei rischi**

L'art. 29 del D.Lgs. n. 81/08 prevede ora anche il comma 6 ter. Questo stabilisce l'individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico, da effettuarsi con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, per tali attività, il datore di lavoro potrà attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi tramite un modello semplificato allegato al Decreto stesso. Fino all'emanazione di tale Decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni sulle procedure standardizzate.

### **DUVRI**

Riguardo al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) è previsto che per alcuni settori di attività a rischio basso (da individuarsi sulla base degli indici infortunistici dell'INAIL con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) non sarà più necessario stilarlo. Al posto del documento si dovrà individuare un incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali tipiche del preposto, nonché conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per poter sovrintendere le operazioni di

cooperazione e coordinamento. Inoltre il DUVRI, diversamente da quanto fino ad ora disposto, non sarà più necessario per lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

## Edilizia e cantieri

Le semplificazioni riguardanti l'edilizia vanno a modificare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Potranno essere richiesti tutti gli atti di assenso necessari all'intervento direttamente allo Sportello Unico.

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il DURC potrà essere acquisito d'ufficio attraverso strumenti informatici e avrà validità 6 mesi.

Si introduce la possibilità di redigere documenti come il piano operativo di sicurezza, il piano sostitutivo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera con modelli semplificati da individuarsi con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Aumenta il numero delle attività cui non sono più applicabili le disposizioni del Capo I del Titolo IV (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili). Le attività esenti sono i piccoli lavori finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno.

## Notifiche

Viene introdotta la possibilità di comunicare varie notifiche attraverso internet. Alcune delle

possibilità sono: la comunicazione all'organo di vigilanza riguardo al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni e l'inizio di lavori che possono comportare un'esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.

In relazione alle notifiche, la modifica dell'articolo 67 del Decreto 81/08, prevede che in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione verranno individuate, le informazioni da trasmettere e saranno approvati i modelli uniformi da utilizzare. L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

## Infortunati sul lavoro

Viene inoltre abrogato l'obbligo per il datore di lavoro di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza (entro 2 giorni) di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro per più di tre giorni. Viene inoltre eliminato l'obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di

infortunio mortale o con inabilità superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.

## Formazione e sorveglianza sanitaria

Anche la formazione sulla salute e sicurezza viene semplificata attraverso la possibilità di riconoscere crediti formativi in tutti casi di formazione e aggiornamento in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione. Viene infatti riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Il concetto viene ripetuto in merito alla formazione di dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Viene aggiunto il comma 13-bis all'art. 3 del D.Lgs. 81/08 che prevede l'emanazione di un Decreto che definisca le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

## Verifiche periodiche su attrezzature di lavoro

Al fine di migliorare i tempi di attesa per l'esecuzione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, è stato ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica ed è stato introdotto

l'obbligo, per i soggetti pubblici tenuti ad effettuare la prima verifica, così come le successive (INAIL, ASL o ARPA), di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, la eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza nel termine di legge. In questo caso, il soggetto interessato potrà da subito rivolgersi, per la verifica periodica, a soggetti pubblici o privati abilitati, sostenendone il relativo costo.

## Prevenzione incendi

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, l'articolo 38 del Decreto Legge dispone che gli enti e i privati, responsabili delle nuove attività introdotte dall'Allegato I DPR 151/2011, siano esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Questi soggetti possono presentare l'istanza preliminare prevista agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011 rispettivamente in materia di valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e controllo antincendi, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (in vigore dal 7 ottobre 2011).